

Legge regionale 22 febbraio 2019 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

**Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).**

## **Art. 28**

*(Modifiche all' articolo 41 della legge regionale 13/2018 )*

1. All' articolo 41 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

- a)** la rubrica è sostituita dalla seguente: << Tempo integrato extrascolastico >>;
- b)** al comma 1 le parole << la Regione, sostiene il tempo pieno e prolungato >> sono sostituite dalle seguenti: << la Regione sostiene il tempo integrato extrascolastico >>;
- c)** al comma 1 le parole << con priorità delle scuole >> sono sostituite dalle seguenti: << con priorità alle scuole >>;
- d)** al comma 2 le parole << che realizzano tempo pieno e tempo prolungato >> sono sostituite dalle seguenti: << che realizzano progetti riguardanti il tempo integrato extrascolastico >>;
- e)** al comma 3 dopo le parole << attività di potenziamento >> sono inserite le seguenti: << e recupero >>;
- f)** dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  
**<<3 bis.** In sede di prima applicazione sono beneficiari i Comuni sede di istituzioni scolastiche con popolazione fino a 5.000 abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.>>.